

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2018 DEL 15 FEBBRAIO 2018

CERTIFICAZIONE UNICA (CU2018) PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE EQUIPARATI ED ASSIMILATI, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2018, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2017.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d'imposta 2017, i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2018 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2018.

Il termine ultimo per la trasmissione delle certificazioni uniche è fissato al 31 ottobre solo per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero la Certificazione Unica dei lavoratori autonomi

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2018 sono essenzialmente due: l'inserimento della sezione relativa al nuovo regime delle locazioni brevi e la modifica della sezione relativa ai premi di risultato.

Con l'approvazione del modello relativo al periodo d'imposta 2017 l'Agenzia Entrate ha infatti introdotto nel modello di CU 2018 la sezione relativa ai redditi da locazione breve, secondo quanto previsto dal DL 50/2017.

Tale norma ha previsto che i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione portali web, sono tenuti ad applicare sul canone di locazione o corrispettivo pagato dall'utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della conseguente certificazione unica in qualità di sostituti di imposta.

LA DETRAZIONE IVA PER I CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Con la circolare n. 1/2018 l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti della Circolare sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica ed eventualmente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il documento di prassi.

La Circolare fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi mensili che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l'imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

Per i soggetti passivi "trimestrali" si deve però porre attenzione a non anticipare la detrazione.

Pertanto un contribuente trimestrale che abbia effettuato un acquisto di beni nel dicembre 2017 e ricevuto la fattura datata 2017 successivamente al 1° gennaio 2018 ma entro il 16 marzo 2018, non può procedere alla registrazione di tale fattura con riferimento all'ultimo trimestre del 2017 (detrazione nel modello Iva 2018 per l'anno 2017) ma deve annotarla ed esercitare la detrazione nel primo trimestre 2018.

LIQUIDAZIONE IVA MENSILE E LA CONSEGUENTE DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

Date le recenti novità riportate nella Circolare n. 1/E dell'Agenzia Entrate, occorre valutare la correttezza di effettuare la detrazione IVA nella liquidazione del mese di gennaio 2018 (per i soggetti IVA mensili) per le fatture ricevute nei primi giorni del mese di febbraio.

Da un punto di vista normativo la Direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla detrazione nasce “quando l'imposta detraibile diventa esigibile”, ovvero quando l'Erario può far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell'imposta; ai fini del legittimo esercizio della detrazione occorre altresì il possesso di una fattura.

La circolare n. 1/2018 nel determinare il termine da cui decorre il diritto alla detrazione, ha individuato due condizioni:

- l'avvenuta esigibilità dell'imposta (presupposto sostanziale);
- il possesso della fattura (presupposto formale).

La circolare 1/E dovrebbe rappresentare una guida per le operazioni realizzate a cavallo d'anno, relativamente alle quali la fattura potrebbe essere pervenuta al soggetto passivo nell'anno successivo a quello di esigibilità. Si consente così un esercizio della detrazione entro il più ampio termine previsto dall'art. 25 del DPR 633/72 per la registrazione della fattura, ovvero entro la dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione della fattura e rispetto a quello fissato dall'art. 19 (dichiarazione IVA relativa all'anno di esigibilità).

Per quanto concerne le liquidazioni periodiche infrannuali, invece, l'art. 1 del DPR 100/98 prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente [...] e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72”.

La norma in esame richiama l'art. 19 relativamente alla condizione sostanziale dell'esigibilità dell'imposta per il sorgere del diritto, ma, nel richiedere il possesso della fattura, non ne impone il possesso entro la fine del mese di riferimento, richiedendone semmai la disponibilità entro il giorno 16 in cui si procede all'effettiva liquidazione dell'imposta.

LA CUPE (CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI EQUIPARATI) ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA IN SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2018

Scade il prossimo 28 febbraio il termine per inviare le Comunicazioni trimestrali dei dati IVA relativi al IV trimestre 2017.

L'art. 4, comma 2, del Decreto Fiscale 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, ma l'invio seguirà una strada del tutto nuova. Non è infatti utilizzabile, per questo adempimento, il portale Entratel.

Qualora entro la scadenza vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

LE NUOVE ALIQUOTE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare n. 18 l'INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata. L'art. 2, comma 57 della L. 92/2012 ha disposto nell'anno 2018 l'aumento al 33% dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno sommate sia l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla L. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.

Quindi per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 saranno pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.

Per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l'importo rimane invariato al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018 si conferma al 24%.

Per l'anno 2018 il massimale è pari a 101.427 euro ed il minimale di reddito per l'accredito contributivo previsto per quest'anno è fissato nella misura di 15.710 euro.

SPESOMETRO: LA COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE PER IL II SEMESTRE 2017

Il Decreto Legge n. 193/2016 convertito nella Legge 225 del 1° dicembre 2016 aveva modificato l'articolo 21 del D.L. 78/2010 (poi modificato dall'articolo 2 comma 6 del DI 16/2012) prevedendo l'obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto "Spesometro").

La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 29190/2018.

Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

- le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
- le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
- le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione

Il Provvedimento n. 29190/2018 dell'Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati recependo le modifiche disposte dall'art. 1 ter del DI 148/2017.

L'invio dei dati viene limitato a:

- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l'aliquota e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici

Codice	Tipologia dell'operazione	Note
N1	Operazioni escluse	Art. 15 DPR 633/1972
N2	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d'imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE
N3	Operazioni non imponibili	Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE
N4	Operazioni esenti	Art. 10 DPR 633/1972
N5	Regime del margine	Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA
N6	Reverse Charge/Inversione contabile	Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE
N7	Operazioni con IVA assoluta in altro Stato UE	

È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e

del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l'ammontare imponibile complessivo e l'imposta sulla base dell'aliquota applicata.

A partire dal periodo d'imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i contribuenti avranno facoltà di inviare i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV trimestre).

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
SCADENZE 2018	31 maggio 2018	30 settembre 2018	30 novembre 2018	28 febbraio 2019

IPERAMMORTAMENTO IN DUBBIO SE LA PERIZIA È TARDIVA

La disciplina dell'iper ammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, prevede che il diritto alla fruizione dei relativi benefici nasca in subordine al rispetto di specifici adempimenti, tra cui la predisposizione di una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi dei beni agevolabili ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture.

Il termine per procedere all'adempimento è l'ultimo giorno del periodo d'imposta nel corso del quale il bene è entrato in funzione.

Qualora la perizia venga effettuata l'anno successivo all'interconnessione, la stessa maggiorazione potrebbe essere messa a rischio o slittare al periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione del bene.

In merito non sono stati forniti da parte dell'Agenzia Entrate; pertanto potrebbe essere opportuno presentare, prima della scadenza prevista per la presentazione del modello Redditi 2018, un'istanza di interpello.

ASILI NIDO, ONLUS E FONDAZIONI: TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Con due distinti Provvedimenti, l'Agenzia Entrate ha stabilito l'ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

Sono ora assoggettati agli obblighi di trasmissione dei dati anche gli Asili nido, i quali dovranno provvedere entro il 28 febbraio 2018 a comunicare in via telematica i dati relativi alle rette pagate nel corso del 2017.

Inoltre, con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2017-2018-2019, in via sperimentale, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le fondazioni e associazioni riconosciute possono trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate, in via facoltativa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili.

La comunicazione riguarda le erogazioni eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, tramite sistemi di pagamento tracciabili, e le somme eventualmente rimborsate ai donatori; sono pertanto escluse le donazioni in natura e quelle effettuate da parte di enti e società.

INTRASTAT: APPROVATE LE NUOVE ISTRUZIONI

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. "modelli Intrastat").

Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell'adempimento degli elenchi Intrastat.

Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

BONUS ALBERGHI: LE INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha reso noti termini e modalità per la presentazione delle domande per accedere bonus alberghi (Tax Credit Riqualficazione) per le spese sostenute nel 2017.

La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in due fasi:

1. la compilazione: le domande potranno essere compilate e caricate esclusivamente dalle ore 10.00 del 25 gennaio alle ore 16.00 del 19 febbraio 2018;

2. il Click Day: le domande si potranno essere inviate esclusivamente dalle 10.00 del 26 febbraio alle 16.00 del 27 febbraio 2018.

AFFITTI A CANONE CONCORDATO SOLO CON L'APPROVAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI FIRMATARIE DELL'ACCORDO

I contratti di locazione a canone concordato, tramite i quali viene normalmente concordato un canone di locazione inferiore a quello corrente di mercato, prevedono incentivi fiscali per i proprietari.

I contratti di locazione a canone concordato sono predisposti sulla base di contratti-tipo e rispettano le condizioni stabilite in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente precisato che, qualora il contratto sia stipulato senza l'assistenza delle organizzazioni di proprietà edilizia o dei conduttori, per poter fruire delle agevolazioni fiscali è comunque necessario che il suddetto contratto sia "vistato" almeno da una delle associazioni firmatarie dell'accordo territoriale.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 3/2018 DEL 15 FEBBRAIO 2018

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Legge 11 dicembre 2016 n.232 , articolo 1 comma 354

La legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga del congedo obbligatorio (previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a) per i padri lavoratori dipendenti per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 2018.

Possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dell'adozione o affidamento. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l'anno 2018, passa da due a quattro giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o dall'adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei cinque mesi dalla nascita del figlio. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Si ricorda che, secondo quanto affermato dall'Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore. Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione.

Per quanto concerne il trattamento normativo e giurisprudenziale, si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità.

Per usufruire dei giorni di congedo obbligatorio, anche non consecutivi, il padre lavoratore dipendente deve comunicare, al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, le date in cui intende utilizzare il congedo. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso dei quindici giorni si calcola sulla data presunta del parto. Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all'Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemns.

Nel caso di pagamento diretto da parte dell'Inps, la domanda si presenta on line, all'Ente Previdenziale, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center o agli Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per l'anno 2018, in aggiunta ai quattro giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo di maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre. Per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione. Anche per fruire del giorno di congedo facoltativo, il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno quindici giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. Deve, inoltre, allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di paternità. La predetta dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori. L'Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruire in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Requisito di base per la spettanza del congedo è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il congedo spetta anche durante il periodo di percezione della NASpl ovvero dell'indennità di mobilità.

INPS: RADDOPPIA IL TICKET DI LICENZIAMENTO

Inps, messaggio n.594 dell'8 febbraio 2018

L'Inps, con il messaggio dell'8 febbraio, comunica l'incremento del contributo per l'interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria.

Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all'82% del massimale mensile NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di 1.208,15 euro, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a euro 990,68 (82% di 1.208,15 euro).

Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a euro 2.972,04 (990,68 moltiplicato per tre).

Per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge numero 92 del 2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4 della legge del 23 luglio 1991, numero 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo di licenziamento è moltiplicata per tre.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati